



CITTA' DI RAGUSA

Ordinanza Sindacale numero 957

Data di registrazione 05/07/2023

MISURE DI SICUREZZA URBANA CON PARTICOLARE
OGGETTO: RIGUARDO AL FENOMENO DELLA MOVIDA - STAGIONE
ESTIVA 2023.

**SETTORE 08 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA SICUREZZA
URBANA**

Il Sindaco

Premesso che, nel territorio comunale della città di Ragusa, classificato a prevalente economia turistica, è presente un cospicuo numero di pubblici esercizi e locali d'intrattenimento, specie nella fascia costiera, che attraggono un rilevante concentrazione di frequentatori, soprattutto in occasione di spettacoli programmati;

Considerato che, prevalentemente nelle ore serali e notturne, esiste la necessità di un opportuno equilibrio tra i contrapposti interessi di frequentatori e residenti, mediante una regolamentazione delle diverse problematiche connesse al fenomeno della movida, ivi incluso la disciplina in materia di impatto acustico da parte dei pubblici esercizi, esortando i gestori a forme di collaborazione sull'ordinata fruizione degli spazi adiacenti i propri locali;

Preso atto delle numerose segnalazioni di cittadini residenti nelle adiacenze dei locali pubblici in argomento, che reclamano condizioni di vivibilità sia riguardo al decoro urbano che al rispetto dei limiti delle emissioni sonore, a tutela della quiete e salute pubblica;

Valutato attentamente quanto evidenziato negli esposti di cittadini, anche riuniti in comitati spontanei, secondo cui l'accentuarsi delle condotte incivili incidono sulla sicurezza ed il decoro urbano, al punto da provocare altre negative conseguenze, quali:

- problemi di sicurezza urbana e ordine pubblico, cagionati o aggravati dall'abuso di sostanze alcoliche da parte di avventori, registrandosi episodi di violenza, che hanno destato allarme sociale, comprovati dagli esiti delle azioni delle forze di polizia sempre più frequentemente chiamate ad intervenire per la repressione di attività illecite e di disturbo alla quiete pubblica;
- commissione di comportamenti indecorosi e in contrasto con le regole del vivere civile;
- reiterate violazioni di norme poste a tutela del decoro e dell'igiene ambientale, con aggravio dei costi pubblici di pulizia.

Osservato, altresì, che, se da un lato, occorre favorire l'ordinato svolgimento delle attività di divertimento e di aggregazione sociale, come pure le Iniziative economiche di settore, dall'altro, non si deve trascurare il dovere di assicurare la qualità della vita urbana, le esigenze di igiene e la quiete pubblica, quali diritti individuali e di interesse collettivo; ed anche, che, è opportuno garantire, soprattutto nelle aree pubbliche in cui sono più intense le attività di socializzazione, il decoro ambientale, mediante la puntuale e corretta raccolta dei rifiuti prodotti collateralmente dalle attività economiche suindicate;

Rilevato che, nell'ambito delle attività precedentemente citate, appare necessario dettare misure di sicurezza urbana in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria e degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcolici.

CAPO 1 – LIMITAZIONI ALLA VENDITA DI BEVANDE

VISTE

le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020; del 29 luglio 2020; del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- la Legge del 30/03/2001 n°125;

il Decreto Legge 13/09/2012 n°158 così come convertito, con modificazioni, nella Legge 08/11/2012 n°8;

gli articoli 650 e 686, 687, 688, 689, 690, 691 del Codice Penale;

- gli artt.li 50 e 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n°267 e s.m.i.;

- la Legge 24/11/1981 n°689 e s.m.i.;

la Legge della Regione Siciliana del 01/03/1995 n°18 e s.m.i.;

la Legge della Regione Siciliana del 22/12/1999 n°28 e s.m.i.;

il Decreto Legge 16/05/2020 n°33;

il Decreto Legge 18/05/2021 n°65;

la Legge 18.04.2017 n. 48

PRESO ATTO che nelle ore serali e notturne nelle vie e piazze del territorio di Ragusa, ed in particolar modo nel centro storico e nelle frazioni balneari, confluiscano un gran numero di persone.

RILEVATO:

che tali assembramenti, in più occasioni, sono degenerati in atti di violenza tra singoli e/o in risse tra gruppi di soggetti, alcuni dei quali caratterizzati da particolare efferatezza, che hanno costituito grave pericolo che ha minacciato l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

che tali atteggiamenti sono amplificati dal consumo incontrollato di alcolici e superalcolici soventemente acquistati al di fuori delle attività di “pubblico esercizio” (comunque tenute per legge ad esercitare un controllo sulle somministrazioni effettuate) presso le attività commerciali che esercitano su area pubblica, attività di vicinato e attività di vendita mediante distributori automatici;

CONSIDERATO:

che durante tali fatti alcuni soggetti hanno fatto uso dei contenitori per bevande in vetro o metallo (bottiglie e lattine) come contundente, al fine di cagionare una maggiore offesa alla vittima;

la necessità di garantire l'incolumità pubblica e tutelare l'integrità fisica della popolazione, e prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità o di violenza, anche legati all'abuso di alcool;

che nel territorio del Comune di Ragusa continuano a verificarsi diffusi fenomeni di assembramento di persone, specie nelle ore serali e notturne, intente a consumare bevande, soprattutto alcoliche;

che tali fenomeni si riscontrano in particolare nel centro storico di Ragusa Superiore a Ragusa Ibla e Marina di Ragusa;

che è stato riscontrato come l'approvvigionamento di bevande alcoliche spesso avviene negli esercizi di vicinato, davanti ai quali di frequente stazionano gli avventori;

che gli specifici servizi di controllo da parte della Polizia Locale e di tutte le Forze di Polizia segnalano che tali fenomeni continuano a manifestarsi;

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale nr. 684 del 04/06/2021 con la quale sono già stati adottati provvedimenti in materia di somministrazione e vendita per asporto di bevande in lattine, bottiglie di vetro o in contenitori realizzati con il medesimo materiale. Divieto di consumo, deposito, abbandono e dispersione sul suolo pubblico di contenitori di vetro, bottiglie e lattine;

ORDINA

per le motivazioni esposte in premessa, qui da intendersi integralmente trascritte, e a modifica della predetta ordinanza nr. 684 del 04/06/2021, **dalla data odierna e sino al**

30 settembre 2023, dalle ore 21,00 alle ore 07.00 del giorno successivo, su tutto il territorio del Comune di Ragusa:

- 1) A tutti i soggetti fisici e giuridici che esercitano la vendita di bevande di qualsiasi tipo su aree pubbliche a mezzo autonegozio e/o similare, agli esercizi di vicinato, **ivi compresi quelli che si avvalgono di distributori automatici in qualunque modo funzionanti**, per il periodo sopra indicato, di sospendere la vendita di alcolici e superalcolici e di bibite analcoliche in contenitore di vetro o lattine (i distributori automatici di tali prodotti dovranno essere disattivati) **fanno eccezione le farmacie e parafarmacie, che possono continuare la vendita di bevande, alimenti liquidi o preparati medici in contenitori di vetro e/o lattina;**
- 2) Ai proprietari, gestori e dipendenti dei pubblici esercizi, laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita, il divieto assoluto di somministrare, vendere, anche nella forma dell'asporto, bevande in contenitori o bottiglie di vetro e lattine precisando che il predetto divieto non opera nel caso in cui la **somministrazione e la conseguente consumazione avvenga all'interno dei locali e/o pertinenze esterne autorizzate, purché la mescita avvenga all'interno dell'area delimitata e con modalità tali da non vanificare il divieto di vendita e/o consumo da asporto;**
- 3) Fermo restando quanto previsto ai punti precedenti è fatto divieto a chiunque il consumo su aree pubbliche o su aree private ad uso pubblico di bibite analcoliche, alcoliche o superalcoliche in contenitori, bottiglie e bicchieri di vetro, nonché lattine, acquistate o a qualsiasi titolo acquisiti altrove.

L'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria che va **da € 25,00 ad € 500,00**, secondo le modalità di cui alla L. 689/1981. Nei casi di reiterata inosservanza della presente ordinanza sindacale, emanata ai sensi degli artt. 7/bis e 50 del

T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n.267/2000 e ss. mm. ii., può essere disposta dal Questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per il massimo di 15 giorni ex art. 100 T.U.L.P.S.;

CAPO 2- AZIONI RIGUARDANTI PUBBLICI ESERCIZI ED IN GENERALE ATTIVITA' RUMOROSE: PICCOLI INTRATTENIMENTI (EMISSIONI SONORE), E PRESCRIZIONI

RICHIAMATA la L. 26 Ottobre 1995, n. 447: "Legge Quadro sull'inquinamento acustico", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 Ottobre 1995 e successive norme d'attuazione, nonché:

-D.P.C.M. 01.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell' ambiente esterno"

- D.P.C.M. 14.11.1997 " Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
- D.P.C.M. 05.12.1997 " Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"
- Decreto 16.03.1998 " Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico"
- D.P.C.M. 31.03.1998 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art.3, comma1, lettera b), e dell'art.2, commi 6,7e8 della legge 26 ottobre 1995, n.447 — Legge quadro sull'inquinamento acustico.
- D.P.C.M. 16.04.1999 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi"
- Circolare 6 settembre 2004 "Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio "Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali.
- Decreto Legislativo 19.08.2005, n. 194 "Attuazione della direttiva 2002/49/ce relativa alla determinazione e alla gestione del rumore"
- Decreto Regione Sicilia 11.09.2007 " Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni della regione siciliana."
- Legge 27.02.2009 n. 13 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell ' ambiente"
- Legge 07.07.2009. n.88 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell 'Italia alle Comunità europee —Legge comunitaria 2008."
- D.P.R. 19.10.2011 n.227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"
- D.P.R. 13.03 2013 n.59 " Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (Aua)";
- Decreto Legislativo 17 febbraio 2017 n. 41,
- Decreto Legislativo 17 febbraio 2017 n.42:
- Visto l'art.50 comma 7 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267,che assegna al Sindaco la competenza in materia di orari;
- Visto i commi 7bis e 7bis1 dell'art.50 del D.Lgs. 18 agosto, n.267 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze comunali.
- Visto la nota della Prefettura di Ragusa prot.88162/2023 del 03/07/2023

Visto il Piano Comunale di Classificazione Acustica approvato con deliberazione n.4 del 07/03/2023 del Consiglio Comunale di Ragusa

ORDINA

Art.1- Utilizzo di apparecchi ed impianti musicali in esercizi pubblici e circoli privati/discoteche. Semplificazione documentazione impatto acustico

L'utilizzo di impianti di diffusione sonora o strumenti musicali è regolamentato dal Dpr 19 ottobre 2011, n. 227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";

1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.
2. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
3. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.

Art.2 Definizioni

Si definiscono:

inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione

per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo D.L. gs. 10 aprile 2006, n. 195, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;

attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili;

sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore, le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole, i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative;

sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera d) (L.447/95 art.2);

valori limite assoluti di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

valori limite di accettabilità/immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

valori limite differenziali determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato escludendo la sorgente disturbante);

Piano Comunale di Classificazione Acustica o zonizzazione acustica: la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti

impatto acustico: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni;

Art. 3: Valori limite assoluti e differenziali

Per quanto riguarda i valori limite assoluti da rispettare, si fa riferimento ai valori limite di emissione(**E**), di immissione(**I**) di qualità(**Q**) (tabella A), per ciascuna classe di destinazione d'uso, e ai valori limite differenziali (tabella B) previsti dal D.P.C.M. 14.1 1997 di seguito definiti e riportati:

valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente sonora (art. 2, comma 1, lettera c, L. 447/95) e in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità (art. 2, comma 3, DPCM 14/11/97); Tabella B;

valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori (art. 3, comma 1, lettera f L.447/95); Tabella C;

valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili. (art. 2, comma 1, lettera h L.447/95); Tabella D;

valore limite di immissione specifico: valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore (art. 9, comma 1, lettera a), D.Lgs. 42/2017);

valori di attenzione: il valore di attenzione, indipendentemente dalla tipologia della sorgente e della classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all'articolo 9 (art. 2, comma 1, lettera g, modificato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 42/2017);

Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art.2 della L.Q. 447/95.

Alcune definizioni sono state modificate o aggiunte dal successivo D.Lgs. 42/2017.

Tabella 1

Classi di destinazione d'uso del territorio	Diurno (06,00-22,00)			Notturno (22,00-06,00)		
	E	I	Q	E	I	Q
I - Aree particolarmente protette	45	50	47	35	40	37
II - Aree prevalentemente residenziali	50	55	52	40	45	42
III - Aree di tipo misto	55	60	57	45	50	47
IV - Aree d'intensa attività umana	60	65	62	50	55	52
V - Aree prevalentemente industriali	65	70	67	55	60	57
VI - Aree esclusivamente industriali	65	70	70	65	70	70

Valori limite differenziali da rispettare.

I valori limite differenziali di immissione, tabella B, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi.

Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella A allegata al presente decreto.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore e' da ritenersi trascurabile:

se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;

se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

Tabella 2

Livelli	Notturmo (22:00-06:00)		Diurno (06:00-22:00)	
	Finestre aperte	Finestre chiuse	Finestre aperte	Finestre Chiuse
Ambientale	>40	>25	>50	>35
Differenziale	3 dB		5 dB	

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta:
dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;

da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;

da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Valori di attenzione da rispettare

I valori di attenzione, da rispettare, espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:

se riferiti ad un'ora, i valori della tabella A allegata, aumentati di 10 dB per il periodo diurno di 5 dB per il periodo notturno;

se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella A allegata al presente decreto. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore T L , multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

I valori di attenzione di cui al comma 1 non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998 — Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico. Le rilevazioni dovranno essere eseguite come previsto dall'art. 2 comma 6 della L. 447/95.

Art. 4: Documentazione da produrre ai fini del rispetto della normativa sull'inquinamento acustico

L'autorizzazione ad utilizzare impianti di diffusione sonora è subordinata all'obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e relazione tecnica ai sensi del D.P.C.M. n.215 del 16/04/99.

L'ufficio comunale competente per la valutazione della documentazione acustica di cui al punto precedente è il Settore V -1° Servizio.

La documentazione di cui sopra dovrà essere redatta da un tecnico competente in Acustica, iscritto all'Elenco Nazionale Tecnici Competenti in Acustica, di cui all'art. 6 c. 2 della L. 447/95 e s.m.i., che descriverà eventuali scelte procedurali e le ipotesi progettuali.

Il Dirigente del Settore Ambiente si riserva di richiedere approfondimenti ed integrazioni per casi di particolare criticità e complessità, entro 15 giorni dal ricevimento della stessa.

Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore. Nel caso in cui si autocertifichi quanto sopra, si suggerisce, a tutela personale, in considerazione delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), di corredare la dichiarazione da relazione o asseverazione di tecnico competente in acustica.

Art. 5: Modalità di presentazione della documentazione e controllo

La documentazione di cui al precedente punto, deve essere presentata in duplice copia congiuntamente alla richiesta dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, al Dirigente del Settore V-Politiche Ambientali. La mancata presentazione della documentazione è causa di diniego.

Qualora in fase di verifica, i valori limite fissati in base alla zona acustica dell'area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettati, l'Amministrazione Comunale ordinerà la messa a norma dell'opera o dell'attività a carico dei proprietari, fissando un termine per la regolarizzazione e, se necessario, anche la revoca delle concessioni o autorizzazioni rilasciate.

L'Amministrazione comunale si riserva di esaminare la documentazione prodotta, anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione.

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, secondo quanto previsto dall'art. 9 della Legge 447/95, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria totale o parziale di determinate attività.

Art. 6: Piccoli Spettacoli e trattenimenti nei pubblici esercizi

Definizione: per piccoli spettacoli e trattenimenti si intende una attività complementare ed accessoria a quella propria della somministrazione alimenti e bevande che ha il solo scopo di attirare ed allietare la clientela senza incremento del prezzo della consumazione e senza che vi sia l'apprestamento di elementi tali da configurare una trasformazione del locale (posizionamento di attrezzature ed impianti aggiuntivi con modifica delle caratteristiche strutturali del locale che conducono alla perdita della connotazione di pubblico esercizio di somministrazione); fra queste rientra la cosiddetta diffusione di "musica di allietamento" ed i cd. "concertini" ossia le esecuzioni musicali a carattere saltuario, sporadico o occasionale,

effettuate in qualsiasi locale, al chiuso o all'aperto, in concomitanza con l'attività tipica dell'esercizio, a scopo di intrattenimento dei clienti.

Il Ministero dell'Interno, con circolare 557/PAS/U/003524/13500 A(8) del 27.02.2013, ha precisato che nell'ambito della semplificazione amministrativa e di riduzione degli adempimenti burocratici previsti dal Tulp (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e dal Regolamento di esecuzione, l'art. 13 del D. L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è stato abrogato il comma 2 dell'art. 124 del Regolamento di esecuzione del Tulp ed è **stato, eliminato l'obbligo per i titolari dei pubblici esercizi di richiedere la licenza ex art. 69** per effettuare, nelle aree di tali esercizi, piccoli spettacoli e trattenimenti, liberalizzando l'esecuzione di ogni tipologia di trattenimento, quali juke box, musica dal vivo o da ascolto, Karaoke, piccoli spettacoli senza impianti scenici o palchi in pub, ristoranti, bar, alberghi, stabilimenti balneari, fermo restando la necessità di presentare la S.C.I.A. presso il S.U.A.P ed esercitata con osservanza delle norme vigenti in materia.

A tal fine sono consentiti gli spettacoli e i trattenimenti organizzati in pubblici esercizi, all'interno o all'esterno, allo scopo di attirare la clientela;

senza aumentare il prezzo della consumazione

senza che ci sia nel locale l'apprestamento di elementi necessari che ne modifichino la configurazione in un locale di pubblico spettacolo.

non devono riscontrarsi spazi specificamente allestiti per lo svolgimento di attività di spettacolo e/ o balli destinati agli avventori (es. spostamento dei tavolini, sedie disposte a platea, piste da ballo, pedane, ecc.);

l'attività deve essere accessoria, complementare e secondaria rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

l'ingresso del pubblico sia libero e gratuito, cioè non vi sia richiesta di pagamento di un corrispettivo nelle varie forme previste o occulte, quali biglietto di ingresso, sottoscrizione per una affiliazione o abbonamento, obbligo o sovrapprezzo nelle consumazioni;

non vi sia richiamo pubblicitario al di fuori del locale e delle sue pertinenze mediante manifesti, interventi su mass-media o pubblicità in rete, biglietti di invito, in modo che l'avventore si indirizzi in quel locale per la sola attività di somministrazione;

che abbiano durata di un solo giorno, che possono iniziare a qualsiasi ora della giornata, ma **devono terminare entro la mezzanotte**.

Tali esercizi hanno, tuttavia, l'onere di due adempimenti indispensabili, relativi alla presentazione al comune della **documentazione di previsione di impatto acustico** di cui all'art. 8, comma 2, della legge 447/95, nonché della richiesta del **certificato di prevenzione incendi** per i locali che accolgono più di 100 avventori.

Qualora lo svolgimento delle attività sopra citate prevede il superamento dei limiti acustici assoluti e/o differenziali, il titolare di tali attività può chiedere autorizzazione in deroga ai suddetti limiti ai sensi della Legge 447/95 n.447 art.6 comma 1 lettera h)

Sono escluse dalla disciplina del presente atto le fonti di rumore come le attività ed i comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali, quali

ad esempio schiamazzi, strepiti di animali o immissioni prodotte da sorgenti di rumore occasionali, a cui si applica la fattispecie prevista dall'art. 659 del Codice Penale e/o art. 844 del Codice Civile.

Art. 7: Definizione di attività rumorosa temporanea e prescrizioni

Si intendono tutte le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo che si esauriscono in periodi limitati e/o legate ad ubicazioni variabili, limitate nel tempo, quali manifestazioni, spettacoli, eventi sportivi, spettacoli viaggianti (Circhi, Giostre, Piccole attrazioni) svolte in pubblici esercizi, specifiche strutture o in aree temporaneamente allestite, cantieri. Sono da escludere le attività ripetitive.

Per i locali con annessi trattenimenti danzanti e discoteche, trova applicazione il Decreto della Questura di Ragusa.

E' vietata la collocazione e/o l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, nonché l'utilizzo di strumenti musicali, fuori dai locali dell'esercizio stesso. E' fatto obbligo di utilizzare casse direzionali che dovranno essere posizionate verso l'interno dei locali.

Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate su mezzi meccanici, marcia bande musicali, mezzi meccanici a supporto di gare sportive, ecc.) che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 20:00 non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente atto; al di fuori di tale orario dovrà essere richiesta l'autorizzazione in deroga rispetto ai limiti orari di cui sopra, con le stesse modalità previste per le manifestazioni di cui all'art. 9.

Art. 8: Autorizzazioni in deroga per le manifestazioni temporanee

Per tutte le attività che utilizzano impianti di diffusione e/o amplificazione sonora per le quali è previsto il superamento dei limiti acustici previsti dalla Normativa Vigente nonché dalla presente ordinanza si può richiedere autorizzazione in deroga ai sensi dell'art.6 comma 1 lettera h) della Legge 447/1995.

Le autorizzazioni in deroga vengono rilasciate ai sensi della L.447/95 e tenendo conto, inoltre, delle "Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni della Regione Sicilia" (Decreto 11/09/2007 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente)

Le autorizzazioni in deroga sono rilasciate dal Sindaco, previo parere del Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente, ove è conservato un registro delle deroghe per ogni zona del territorio comunale.

Le domande di deroga devono essere presentate, al Settore Ecologia e Ambiente, almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'attività e nel caso di attività temporanee che si svolgano in prossimità di asili, scuole, ospedali e case di cura devono essere presentate 15 giorni prima dell'inizio dell'attività.

E' facoltà del Settore Ecologia e Ambiente, nell'ambito del procedimento di autorizzazione in deroga, richiedere specifici piani di monitoraggio ed eventuali integrazioni alla documentazione prodotta dal richiedente.

Art. 9: Orario emissioni sonore pubblici esercizi

I titolari dei pubblici esercizi sono tenuti ad osservare in materia di emissioni sonore quanto previsto nella presente ordinanza e le seguenti fasce orarie che vanno così determinate:

Periodo **dalla data odierna al 30 settembre 2023**

Da domenica a giovedì:

dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 18:00 alle ore 01:30

Venerdì (nottata di venerdì su sabato) e Sabato (nottata di sabato su domenica), nonché nelle notti del 10,14, 15 Agosto

dalle ore 10:00 alle ore 13.00 e dalle ore 18:00 alle ore 03:00

Art. 10: Regolamentazione emissioni sonore stagione estiva da cantieri e da pubblicità fonica.

I rumori generati da attività di cantiere possono essere prodotti nei giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 13:30 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00. Eventuali deroghe a dette fasce orarie potranno essere concesse dal Sindaco, a seguito di presentazione istanza motivata e documentata. In tutti i casi i rumori prodotti dallo svolgimento delle attività di cui sopra nelle ore che gli sono state consentite, devono rispettare i valori limiti previsti dalla normativa vigente.

La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 20:00 da soggetti in possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della normativa vigente. La pubblicità fonica è vietata nelle aree di pertinenza di ospedali e scuole, ed in aree ad essi immediatamente adiacenti comprese in un raggio di 50 m (fatto salvo i periodi e/o orari di inattività degli istituti).

La violazione del presente atto comporta la sanzione amministrativa da euro 25.00 ad euro 500,00. Si applica la legge 689/1981.

Art.11 Controlli

Le attività di controllo circa il rispetto della normativa vigente in materia di rumore e della presente Ordinanza sono di competenza del Settore Ambiente che può avvalersi degli ispettori e funzionari del Corpo di Polizia Municipale, nonché dei tecnici dell'ARPA, o da un Tecnico Competente in Acustica, inserito nell'Elenco Nazionale TECnici Competenti in Acustica, individuato dall'Amm.ne Comunale.

Art.12 Sanzioni e provvedimenti amministrativi

In particolare vengono definite le sanzioni di seguito riportate:

1. Fatto salvo quanto previsto dagli artt.650, 659 e 660 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art.9 della L. 447/95, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000,00 € a 20.000,00 €.

2. chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all'articolo 2, comma 1, fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 € a 10.000,00 €.

3. chi non ottempera a provvedimenti motivati da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art.9 della L. 447/95 sarà sottoposto ad una sanzione pari a € 2.000,00.

4. chi, svolgendo attività rumorose temporanee, senza autorizzazione in deroga, superi i valori limite previsti specificatamente per questi siti sarà sottoposto ad una sanzione pari a € 2.000,00.

5. chiunque, svolgendo un'attività rumorosa, non rispetta le prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga (durata, orari, ecc..) sarà sottoposto ad una sanzione pari a € 500,00 per la violazione dell'orario e, nel caso in cui l'attività rumorosa venga protratta oltre la data autorizzata, ad € 2.000,00 per le manifestazioni e, ad € 500,00 al giorno per il cantiere edile.

Nel caso in cui le autorità competenti mandate al controllo, tramite apposite misurazioni, verifichino il mancato rispetto dei valori limite previsti, o dei valori limite stabiliti con le autorizzazioni in deroga, oltre a comunicare le sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, il titolare dell'attività sanzionata deve contestualmente ritenersi diffidato dal proseguire l'attività stessa. Il titolare dell'attività sanzionata, a seguito dell'immediata diffida, dovrà dimostrare al Settore Ambiente di aver effettuato interventi tali da garantire il rispetto dei valori limite.

Qualora, a seguito della diffida di cui al comma precedente, la violazione viene reiterata e accertata entro i successivi 12 mesi, e l'attività continua a superare i valori limiti di immissione o dei limiti concessi in deroga, sarà emessa ordinanza sindacale di sospensione dell'attività commerciale per 5 giorni consecutivi.

Nel caso di ulteriore reiterazione o accertamenti successivi sarà emessa attività di sospensione, per un periodo 30 giorni consecutivi.

ENTRATA IN VIGORE ORDINANZA

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune e avrà decorrenza dal giorno della pubblicazione al 30 settembre 2023 salvo provvedimenti di proroga

Si dispone, infine, che copia della presenta ordinanza sia notificata, per le rispettive competenze a:

-U.T.G.

- - Prefettura di Ragusa;
- - Questura di Ragusa;
- - Comando Provinciale Carabinieri Ragusa;
- - Stazione Carabinieri Marina di Ragusa e di Ragusa Ibla;
- - Comando Provinciale Guardia di Finanza;
- - Capitaneria di Porto di Pozzallo;
- - Comando Polizia Provinciale;
- - ARPA Sicilia,
- - Dirigente del Settore V per le attività consequenziali
- - Dirigente Settore VI "Sviluppo economico";
- - Responsabile SUAP di Ragusa;
- - Responsabile comunale di Protezione Civile;
- - Dirigente Settore Tributi;
- - SIAE
ASP di Ragusa — Servizio prevenzione;
- - sia comunicata ai titolari delle attività interessate a mezzo delle Associazioni di Categorie presenti nel territorio comunale.

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti Tar Catania o Presidente Regione Siciliana nei termini, di 60 gg e di 120 gg dalla data di pubblicazione.

Dare atto, infine, che il presente divieto rientra nell'ambito delle misure di safety.

Il Responsabile del Procedimento
Amarù Nunziata

Sindaco
CASSI' GIUSEPPE / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)